

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione delle controversie civili, commerciali e societarie, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti, come previsto dal D. Lgs. n. 28/2010, dal D.M. 180/2010 e successive modifiche e dalle leggi vigenti, nonché, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

Art. 2 – Domanda di mediazione e attivazione del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si attiva con il deposito della domanda presso la segreteria dell'Organismo di Mediazione (ODM), con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione. Al momento della ricezione la segreteria vi appone il timbro di depositato con data e sigla dell'addetto ricevente.

2. All'atto della presentazione della domanda di mediazione il Presidente dell'ODM designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.

3. La domanda può essere presentata sia utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ODM, sia in carta libera.

4. La domanda deve contenere:

- a) i dati identificativi delle parti e l'indirizzo presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- b) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere, con sottoscrizione autenticata della parte;
- c) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda. Nei casi in cui il procedimento di mediazione é condizione di procedibilità della domanda giudiziale la parte

fornisce indicazione della materia interessata, tra quelle indicate dall'art. 5 del D. Lgs. 28/2010;

d) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile.

5. La domanda può contenere:

a) i dati identificativi dei difensori che assisteranno la parte nel procedimento e la relativa procura, con sottoscrizione autenticata della parte ovvero con certificazione dell'autografia da parte dell'avvocato a norma dell'art. 83, comma 3, del codice di procedura civile;

b) la copia, quando esistente, della clausola di mediazione;

c) la dichiarazione dell'istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;

6. Nel caso in cui si tratti di procedimento di mediazione introdotto a norma dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 la domanda può altresì contenere la dichiarazione dell'istante che provvederà a sua cura a comunicare all'altra parte o alle altre parti la domanda e la data del primo incontro, così come previsto dall'art. 4, comma 5 del presente regolamento.

7. Il deposito della domanda di mediazione costituisce accettazione del presente regolamento, delle indennità di cui alla tabella "A" allegata al presente regolamento, nonché delle relative modalità e tempi di pagamento, pure previsti nel presente regolamento.

Art. 3 – La segreteria

1. La segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione.

2. La segreteria cura la tenuta del registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della mediazione, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

3. La segreteria provvede:

- a) a ricevere la domanda di mediazione, apponendovi il timbro di depositato, previa verifica che la stessa abbia i requisiti formali previsti dal presente regolamento;
- b) ad annotare la domanda di mediazione nel registro degli affari di mediazione;
- c) a verificare l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione;
- d) a comunicare al mediatore la sua avvenuta designazione da parte del Presidente dell'ODM, che dovrà a sua volta comunicare entro due giorni l'accettazione o meno dell'incarico e che dovrà rendere la dichiarazione di imparzialità ed indipendenza di cui all'art. 7, comma 9 del presente regolamento;
- e) ad acquisire dal mediatore designato la predetta dichiarazione di imparzialità ed indipendenza anche ai fini di quanto previsto dal successivo art.7, comma 10;
- f) alla formazione dell'avviso di avvio del procedimento di cui al successivo art. 4;
- g) alle comunicazioni alle parti previste dal successivo art. 4;
- h) a quant'altro previsto dal presente regolamento.

Art. 4 – Avviso di avvio del procedimento

1. L'avviso di avvio del procedimento é formato a cura della segreteria ed é sottoscritto dal Presidente dell'ODM o da un suo delegato e contiene:

- a) i dati identificativi della parte che ha depositato la domanda di mediazione, la data di avvenuto deposito ed il numero progressivo assegnato al procedimento di mediazione, risultante dal relativo registro degli affari di mediazione;
- b) il nome del mediatore designato e la data ed il luogo dell'incontro di mediazione;
- c) l'invito alla parte o alle parti che non hanno promosso il procedimento a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la loro adesione, ed a partecipare personalmente al procedimento di mediazione;
- d) l'avvertimento alle parti che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D. Lgs. 28/2010, il giudice, nei casi previsti dall'art. 5 dello stesso D. Lgs. 28/2010, condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bi-

lancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;

e) l'avvertimento alle parti che, ai sensi dello stesso art. 8, comma 5, del D. Lgs. 28/2010, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, comma 2, cpc;

f) la comunicazione alle parti dei benefici fiscali previsti dagli art. 17 e 20 del D. Lgs. n. 28/2010;

g) l'avviso alla parte che ha fatto la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 6, del presente regolamento, che è suo esclusivo onere ed obbligo provvedere a comunicare all'altra parte o alle altre parti, nel più breve tempo possibile, in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, copia conforme della domanda depositata unitamente a copia conforme dell'avviso di avvio del procedimento, con avviso alla stessa parte che qualora non vi provveda, il procedimento non potrà avere seguito;

h) l'avviso alla parte che ha introdotto, con il deposito della domanda, un procedimento di mediazione che non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale a norma dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 28/2010 e comunque al di fuori dei casi previsti dallo stesso art. 5 del D. Lgs. 28/2010, che sarà suo esclusivo onere ed obbligo provvedere alla comunicazione di cui al successivo comma 4 del presente articolo, con avviso alla stessa parte che qualora non vi provveda, il procedimento non potrà avere seguito.

2. Copia conforme dell'avviso di avvio del procedimento è comunicata alla parte istante dalla segreteria nel più breve tempo possibile.

3. In pari tempo, quando si tratta di procedimento di mediazione introdotto a norma dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 e la parte istante o le parti istanti non abbiano fatto la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 6 del presente regolamento, la segreteria provvede a comunicare all'altra parte o alle altre parti, nel più breve tempo possibile, in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la copia conforme dell'avviso di avvio del procedimento unitamente a copia conforme della domanda di mediazione depositata.

4. Quando il procedimento di mediazione non è condizione di procedibilità della domanda giudi-

ziale a norma dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 28/2010 e quando non si tratta di mediazione comunque introdotta a norma dello stesso art. 5 del D. Lgs. 28/2010, la parte che ha attivato il procedimento con il deposito della domanda di mediazione deve provvedere a comunicare all'altra parte o alle altre parti, nel più breve tempo possibile, in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, copia conforme della domanda depositata unitamente a copia conforme dell'avviso di avvio del procedimento. A tal fine la stessa parte provvede a richiedere alla segreteria dell'ODM le necessarie copie conformi.

5. La parte che ha attivato il procedimento con il deposito della domanda di mediazione e che ha fatto la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 6 del presente regolamento, deve provvedere a comunicare all'altra parte o alle altre parti, nel più breve tempo possibile, in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, copia conforme della domanda depositata unitamente a copia conforme dell'avviso di avvio del procedimento. A tal fine la stessa parte provvede a richiedere alla segreteria dell'ODM le necessarie copie conformi.

6. Ai fini interruttivi di termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante ha, in ogni caso, facoltà di provvedere alla comunicazione all'altra parte o alle altre parti della domanda di mediazione anche prima della formazione dell'avviso di avvio del procedimento. A tal fine richiede alla segreteria dell'ODM, che vi provvede con immediatezza, il rilascio delle necessarie copie conformi della domanda di mediazione che ha depositato, contenenti in calce il timbro di depositato con data e sigla dell'addetto ricevente.

Art. 5 – Adesione al procedimento

1. La parte o le parti che non hanno promosso il procedimento aderiscono al procedimento di mediazione almeno otto giorni prima della data dell'incontro fissata nell'avviso di avvio del procedimento e comunque prima della conclusione dell'incontro con il mediatore.

2. La dichiarazione di adesione contiene quanto previsto dal precedente art. 2, comma 4, punti a) e b) e può contenere quanto previsto dal comma 5, punti a), b) e c) dello stesso art. 2.

3. Al momento della ricezione la segreteria vi appone il timbro di depositato con data e sigla dell'addetto ricevente.

4. L'adesione della parte o delle parti invitate al procedimento costituiscono accettazione del presente regolamento, delle indennità di cui alla tabella "A" allegata al presente regolamento, nonché delle relative modalità e tempi di pagamento, pure previsti nel presente regolamento.

Art. 6 – Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Ravenna ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 28/2010.

2. Il procedimento, se disposto dal Presidente dell'ODM, può svolgersi anche presso il mediatore o nei locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna presso il palazzo di giustizia.

3. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Presidente dell'ODM. La richiesta di fissazione di una sede diversa non dà diritto alle parti a esenzioni o riduzioni delle indennità di cui al successivo art. 12 e segg.

Art. 7 – Funzioni e designazione del mediatore

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

3. Al fine di garantire imparzialità e professionalità nella prestazione del servizio, il Presidente dell'ODM provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione inderogabili e predeterminati dall'ODM, che tengano conto dell'oggetto, del valore della controversia e delle competenze specifiche del mediatore. A tal fine il mediatore, fin dal momento dell'iscrizione negli elenchi dell'ODM, deposita il proprio curriculum con l'attestazione degli eventuali titoli conseguiti post laurea, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valuta-

zione. In ogni caso il mediatore al momento dell'iscrizione negli elenchi dell'ODM, ed anche successivamente, indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche il Presidente può nominare uno o più mediatori ausiliari così come previsto dall'art. 8, comma 1, u.p. del D. Lgs. 28/2010, anche avvalendosi di mediatori di altri organismi a norma del successivo art. 16 del presente regolamento.

4. Le parti, ai fini della sua eventuale designazione, possono fornire una comune indicazione sul nominativo del mediatore, scegliendolo tra quelli compresi nell'elenco dell'ODM.

5. Il mediatore deve comunicare alla segreteria, prontamente e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. In mancanza di tale comunicazione nel suddetto termine il Presidente provvede alla designazione di altro mediatore.

6. Il mediatore designato deve formalmente dichiarare al momento della accettazione dell'incarico:

- a) che egli è, e sarà, assolutamente imparziale rispetto alle parti ed ai loro interessi, cercando altresì di apparire come tale;
- b) che non ha in corso con alcuna delle parti incarichi di qualsiasi natura e che nel caso di incarichi professionali pregressi il rapporto è cessato da almeno tre anni e non sussistono ragioni di credito o debito;
- c) che non ha alcun interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- d) che non è socio o coniuge o parente o affine entro il terzo grado o dipendente o cliente di una delle parti, o debitore o creditore delle medesime;
- e) che i suoi familiari, i collaboratori del suo studio, colleghi anche non soci o associati, praticanti e dipendenti, non hanno svolto incarichi per alcuna delle parti interessate alla mediazione nell'ultimo biennio e che tra gli stessi e le parti interessate alla mediazione non vi sono questioni di alcun tipo in corso;
- f) che non ha, né ha mai avuto, rapporti di tipo personale con alcuna delle parti interessate.

7. In presenza delle suddette cause di incompatibilità il mediatore ha l'obbligo di rifiutare la de-

signazione.

8. Il mediatore deve informare immediatamente l'ODM e le parti delle successive ragioni e circostanze di possibile pregiudizio all'imparzialità ed indipendenza nello svolgimento della mediazione. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

9. Il mediatore designato al momento della accettazione dell'incarico deve sottoscrivere apposita dichiarazione di imparzialità ed indipendenza, predisposta dall'ODM, nella quale è contenuto quanto previsto ai precedenti commi 6 e 8.

10. Il procedimento di mediazione può comunque avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità ed indipendenza, così come previsto dall'art. 7, comma 5, lett. a) del D.M. 180/2010.

11. Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza il Presidente dell'ODM nomina un altro mediatore.

12. Il Presidente dell'ODM provvede parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODM, nonché, quando ritenuto necessario, nel caso previsto al comma 8 che precede.

13. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

14. Solo in casi particolari e ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può provvedere ad individuare, per il tramite della segreteria dell'ODM, un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali. La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'ODM, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Art. 8 - Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli in-

contri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere una apposita dichiarazione.

2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

6. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenute a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Art. 9 – Incontro di mediazione

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente.

2. Le parti partecipano al procedimento di mediazione personalmente.

3. Le parti possono essere assistite dai loro difensori.

4. Solo se necessario, parteciperà agli incontri il rappresentante di cui all'art. 2, comma 4, lett. b) del presente regolamento, il quale deve essere a conoscenza dei fatti e delle questioni controverse e deve essere munito dei poteri che consentano la definizione del procedimento nei modi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

5. Per la partecipazione a singoli incontri ai quali la parte sia impossibilitata a presenziare, nelle controversie in materia di contratti assicurativi e di circolazione di veicoli e natanti, la procura di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), può essere rilasciata con scrittura privata autenticata anche dall'eventuale difensore. Il rappresentante deve essere a conoscenza dei fatti e delle questioni controverse e deve essere munito dei poteri che consentano la definizione del procedimento nei modi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

6. Qualora il mediatore verifichi che il rappresentante non sia a conoscenza dei fatti e delle questioni controverse e non sia munito dei poteri che consentano la definizione del procedimento nei modi previsti dalla legge e dal presente regolamento, ne dà atto a verbale.

7. In tali ipotesi il mediatore può sempre disporre che le parti compaiano personalmente.

8. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata presentazione. Egli provvede alla verbalizzazioni necessarie, in forma riassuntiva.

9. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

10. Il mediatore dispone a quale parte sia posto a carico l'onere di eventuali comunicazioni o notificazioni che si rendessero necessarie nel corso del procedimento, salvo che non vi provveda egli stesso o la segreteria dell'ODM.

11. Se è raggiunto un accordo amichevole il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo amichevole ovvero un verbale che contenga esso stesso l'accordo delle parti.

12. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima di formulare la proposta, il mediatore deve dare informazione alle parti di quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 28/2010.

13. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere

qualche riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

14. Il mediatore, o su suo incarico la segreteria, comunicano alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta da lui formulata.

15. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine la proposta si ha per rifiutata.

16. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 11, ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta formulata dal mediatore a norma del comma 12, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

17. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

18. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

19. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale negativo con l'indicazione della proposta che sia stata da lui formulata. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

20. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Art. 10 – Conclusione del procedimento

1. Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
- b) quando le parti raggiungono un accordo amichevole o aderiscono alla proposta del mediatore;
- c) quando la conciliazione non riesce nel caso in cui le parti non hanno raggiunto un accordo amichevole, il mediatore non ha formulato una proposta di conciliazione o la proposta formulata dal mediatore non è stata accettata.
- d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
- e) decorsi quattro mesi dal deposito della domanda, salvo diverso accordo di tutte le parti.

2. Nelle materie per le quali il procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità prevista dalla legge:

- a) in caso di mancata comparizione anche della sola parte istante, dinanzi al mediatore, non può ritenersi correttamente iniziato, proseguito e concluso il procedimento di mediazione;
- b) il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione;
- c) il solo mediatore può constatare la mancata comparizione della parte invitata e redigere il verbale negativo del tentativo di conciliazione;
- d) la dichiarazione di conclusione del procedimento deve essere comunque attestata dal mediatore nel verbale del procedimento.

3. Gli adempimenti ed oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

Art. 11 – Scheda di valutazione del servizio

1. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare, sottoscrivendola ed indicando le sue generalità, la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'ODM ed a consegnarla, anche per via telematica o a mezzo fax, all'ODM.

2. Copia della scheda di valutazione è trasmessa per via telematica dall'ODM al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

3. Il mediatore e gli eventuali difensori sono tenuti a collaborare con la segreteria dell'ODM affinché tutte le parti provvedano alla compilazione

della scheda di valutazione.

Art. 12 – Indennità

1. L'indennità dovuta all'ODM comprende le spese di avvio del procedimento, che hanno la funzione di coprire le spese di segreteria, e le spese di mediazione che comprendono i costi di amministrazione e gestione dell'ODM e l'onorario del mediatore, indipendentemente dal numero di incontri svolti. L'onorario è corrisposto al mediatore dall'ODM.
2. E' liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 7, comma 14.
3. Per le spese di avvio del procedimento é dovuto da ciascuna parte, un importo di € 40,00=, oltre ad IVA, che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte aderente al procedimento di mediazione, al momento dell'adesione e, comunque, prima dell'incontro al quale partecipa.
4. Per le spese di mediazione di cui al punto 2 della tabella allegata al presente regolamento con la lettera "A" é dovuto dalla parte che deposita la domanda di mediazione e da ciascuna parte che ha aderito, anche successivamente, al procedimento, l'importo indicato nella stessa tabella, oltre IVA.
5. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.
6. Le parti che partecipano al procedimento sono tenute in solido tra di loro al pagamento delle spese di mediazione in favore dell'ODM.
7. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.
8. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 28/2010.
9. Il mancato pagamento delle indennità costituisce giusta causa di recesso per l'ODM.
10. Nei casi in cui il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, in deroga a quanto previsto dal comma che precede, l'ODM ed il mediatore svolgono comunque la mediazione, fatto salvo il diritto dell'ODM di ri-

chiedere il pagamento delle indennità dovute alla parte o alle parti che non abbiano provveduto al pagamento.

Art. 13 – Valore della lite

1. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
2. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o via sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'ODM decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250,000,00=, e lo comunica alle parti tramite la segreteria. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Art. 14 – Criteri per determinare le indennità

1. L'importo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato nella tabella "A" allegata al presente regolamento:
 - a) può essere aumentato fino ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) è aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) è aumentato di un quinto in caso di formulazione della proposta da parte del mediatore a norma dell'art. 8, comma 10, del presente regolamento;
 - d) nelle materie di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 è ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e) è ridotto ad € 40,00= per il primo scaglione e ad € 50,00= per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
2. E' facoltà dell'ODM di rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento l'accordo sia stato raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione già determinato dalle parti.

3. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del DPR 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'ODM, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, dall' eventuale difensore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

4. Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Il Presidente dell' ODM avrà cura di assegnare tali incarichi tra i mediatori iscritti, rispettando la distribuzione numerica degli stessi per ogni mediatore.

5. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

Art. 15 - Agevolazioni

1. L'ODM potrà, previa ratifica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, stipulare convenzioni agevolate:

a) con professionisti che intenderanno promuovere la mediazione obbligatoria in via esclusiva avanti all'ODM presso il Tribunale di Ravenna. In tal caso, le parti assistite dai predetti professionisti convenzionati usufruiranno dell'abbattimento fino al 20% dell'indennità di mediazione di cui alla tabella allegata al presente regolamento con la lettera "A";

b) con i professionisti che inseriranno in tutte le proprie richieste stragiudiziali la dicitura che "scelgono come proprio Organismo di conciliazione l'ODM presso il Tribunale di Ravenna di Ravenna nel caso in cui non si addivenisse ad alcuna transazione della controversia". In tal caso, le parti assistite dai predetti professionisti usufruiranno dell'abbattimento fino al 15% dell'indennità di mediazione di cui alla tabella allegata al presente regolamento con la lettera

"A". All'atto di presentazione della domanda, il professionista avrà l'obbligo di allegare copia della richiesta con la dicitura in oggetto.

2. Nei casi di cui al comma che precede il mediatore designato avrà diritto al compenso con le predette riduzioni.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono applicabili alle spese di avvio del procedimento e quando ricorra l'ipotesi di cui all'art. 14, comma 1, lett. e) del presente regolamento.

Art. 16 – Rapporti con altri organismi

L'ODM può stabilire, con deliberazione che deve essere ratificata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 137 del Codice del consumo e le imprese, loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

Art. 17 – Tirocinio assistito

1. L'ODM consente gratuitamente a ciascun mediatore iscritto nei propri elenchi di svolgere il tirocinio assistito prescritto dalla normativa vigente. Il tirocinio assistito sarà consentito anche ai mediatori di altri organismi, tenendo conto del numero degli affari di mediazione effettivamente svolti e della necessità di garantire prioritariamente l'aggiornamento ed il tirocinio di cui al comma che precede.

2. I mediatori tirocinanti assistono alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compenso e dovranno attenersi alle norme relative alla incompatibilità nonché a quelle relative alla riservatezza, alla inutilizzabilità ed al segreto applicabili al mediatore.